



Comune di Gaggiano

Città Metropolitana di Milano

C.A.P. 20083

Tel. 02.908.99.21

C.F. 82001390150

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del 17/04/2023

OGGETTO:

AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE A SASOM SRL - VERIFICA CONFORMITA' DELL'AFFIDAMENTO E DELLA CONGRUITA' DELL'OFFERTA, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO

Seduta Ordinaria Prima Convocazione

L'anno duemilaventitre, addì diciassette del mese di Aprile alle ore 19:00, sala delle adunanze.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Regolamento delle adunanze del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali.

Durante la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, risultano:

PERFETTI SERGIO	Sindaco	Presente
BERARDI FRANCESCO	Consigliere	Presente
FOLLARI LIDA AMALIA	Consigliere	Presente
GATTO SABINA	Consigliere	Presente
GIANNOTTI CLAUDIA	Consigliere	Presente
PAMPURI CARLO	Consigliere	Presente
PREGNOLATO ROSITA	Consigliere	Presente
VECCHI DANIELE	Consigliere	Presente
ZUCCA MARZIA	Consigliere	Presente
BAJ ENRICO	Consigliere	Presente
BIANCHI GIAN LUCA	Consigliere	Presente
BORTOLOTTO ELEONORA	Consigliere	Assente
SEMERARO ELENA	Consigliere	Assente

Totale Presenti : 11

Totale Assenti : 2

Assiste il Segretario Comunale Dott. Paolo Maggi che provvede alla stesura del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Sergio Perfetti - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Il Comune di Gaggiano detiene una quota di partecipazione del 18,73 % in Sasom s.r.l., società operante nell'ambito dei servizi di interesse generale per conto degli enti soci secondo il modello dell'in house providing di cui all'art. 5 del D. Lgs. 50/2016 e all'art. 16 del D. Lgs. 175/2016;
- Il rapporto di servizio tra il Comune di Gaggiano e Sasom s.r.l. ha riguardato il servizio di igiene ambientale il servizio di manutenzione del verde pubblico e il servizio di sgombero neve;
- In considerazione delle caratteristiche del rapporto di servizio tra il Comune di Gaggiano e Sasom s.r.l. di cui ai punti precedenti, l'attività svolta dalla partecipata risulta riconducibile agli interventi di cui alla lett. a) del c. 2 dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016, ovvero "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi", che il successivo c. 4 del medesimo art. 4 del D. Lgs. 175/2016 consente di poter condurre attraverso il ricorso a società in house;
- Sasom s.r.l. ha conseguito, negli ultimi quattro esercizi, le seguenti risultanze economico patrimoniali, dimostrando di poter conseguire l'equilibrio della gestione aziendale:

Sasom s.r.l.	2021	2020	2019	2018
STATO PATRIMONIALE				
Attivo immobilizzato	2.554.257	2.595.352	2.702.636	3.009.418
Attivo circolante	1.658.482	1.742.458	1.606.345	1.665.032
Ratei e risconti attivi	27.677	38.012	50.640	65.869
TOTALE DELL'ATTIVO	4.240.416	4.375.822	4.359.621	4.740.319
Patrimonio netto	1.257.117	1.099.008	1.051.504	1.014.549
Fondi per rischi ed oneri	18.627	22.600	23.644	54.505
TFR	712.497	732.404	748.692	668.124
Debiti	2.237.053	2.500.928	2.533.897	3.000.556
Ratei e risconti passivi	15.122	20.882	1.884	2.585
TOTALE DEL PASSIVO	4.240.416	4.375.822	4.359.621	4.740.319
CONTO ECONOMICO				
Valore della produzione	8.067.673	7.823.885	7.683.443	7.583.078
Costi della produzione	7.847.569	7.672.158	7.553.133	7.489.464
<i>di cui per servizi</i>	4.198.863	3.890.524	3.786.566	3.698.905
<i>di cui per personale</i>	2.888.574	2.963.258	2.996.690	2.866.375
Risultato della gestione operativa	220.104	151.727	130.310	93.614
Proventi ed oneri finanziari	-32.564	-37.657	-35.834	-38.333
Risultato prima delle imposte	-2.240	-1.877	-2.659	-2.669
Imposte sul reddito	185.300	112.193	91.817	52.612

Sasom s.r.l.	2021	2020	2019	2018
Risultato di esercizio	29.409	28.500	54.315	12.093

Considerato che:

- Il contratto di servizio relativo al rapporto operativo di cui ai punti precedenti risulta scaduto lo scorso 30/06/2022, con deliberazioni della Giunta Comunale n. 87 del 23/06/2022 e n. 11 del 02/02/2023 il termine di scadenza dell'affidamento in essere tra Comune di Gaggiano e Sasom s.r.l. è stato differito fino al 31/05/2023; nelle deliberazioni citate si ribadisce che la partecipazione in Sasom S.r.l. rappresenta una scelta finalizzata al conseguimento di obiettivi strategici del Comune di Gaggiano, ritenuta sostenibile anche a seguito dell'ultimo provvedimento di ricognizione periodica delle partecipate adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 19.12.2022.

Visti:

- Le disposizioni di cui al D. Lgs. 201/2022, entrate in vigore lo scorso 31 dicembre 2022, ad oggetto "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", ed in particolare le previsioni dei seguenti articoli:
 - o *"Art. 17. Affidamento a società in house*
 1. *Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.*
 2. *Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.*
 3. *Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.*
 4. *Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai*

sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

[...]

Art. 25. Carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori

1. Il gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica redige e aggiorna la carta dei servizi di cui all'articolo 2, comma 461, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredata altresì delle informazioni relative alla composizione della tariffa, e la pubblica sul proprio sito internet.

2. Il gestore dà adeguata pubblicità, anche a mezzo del proprio sito internet, nel rispetto delle regole sui segreti commerciali e le informazioni confidenziali delle imprese, del livello effettivo di qualità dei servizi offerti, del livello annuale degli investimenti effettuati e della loro programmazione fino al termine dell'affidamento, con modalità che assicurino la comprensibilità dei relativi atti e dati.”

- I c. 1 e 2 dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016, i quali prevedono che:
 - “1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.*
 - 2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.”;*
- l'art. 5 dell'allegato A (Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani - TQRIF) alla Deliberazione n. 15/2022/R/rif dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera), il quale prevede, con riferimento alla carta della qualità del servizio, che: *“L'Ente territorialmente competente approva per ogni singola gestione un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a tal fine, in caso di pluralità di gestori dei singoli servizi, l'Ente territorialmente competente integra in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza.”*

Rilevato che:

- In data 09/05/2022 (prot. ANAC n. 0035263 del 09/05/2022, id domanda 4703) il Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante del Comune di Gaggiano, per conto di tutti i Comuni soci, ai sensi di quanto previsto dal c. 1 dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016, ha inoltrato domanda di iscrizione, relativamente ai rapporti intercorrenti tra gli stessi Comunisoci e la Società "Sasom s.r.l.", nell'elenco istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;
- Ai sensi del punto 9.2 delle *"Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016"* approvate con Deliberazione dell'ANAC n. 951/2017, nelle more del completamento dell'attività istruttoria da parte dell'Autorità Anticorruzione, la presentazione della domanda di iscrizione costituisce presupposto legittimante l'affidamento in house;
- Relativamente alla carta della qualità del servizio, Sasom s.r.l. ha trasmesso lo scorso 05/12/2022 prot. n. 15437 al Comune di Gaggiano, quale Ente territorialmente competente, la carta della qualità del servizio riferita agli interventi di propria competenza, predisposta in conformità con quanto previsto dalla Deliberazione n. 15/2022/R/rif di Arera;
- Con riferimento alla regolazione dei rapporti di servizio tra il Comune di Gaggiano. e Sasom s.r.l., Arera, ovvero l'autorità di regolazione del settore igiene ambientale cui il c. 2 dell'art. 7 del D. Lgs. 201/2022 ha attribuito la competenza a predisporre gli schemi tipo di contratto di servizio, ha emanato lo scorso 29 novembre 2022 con deliberazione n. 643/2022/R/rif, i *"Primi orientamenti per la predisposizione di uno schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra ente affidante e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*, avviando la fase consultiva da completarsi entro il 10 gennaio 2023, le cui conclusioni, unitamente agli schemi tipo di contratto di servizio, non risultano ancora disponibili;

Rilevato altresì che:

- In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 201/2022 e dal c. 2 dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016, è stata effettuata l'analisi sulla conformità e sostenibilità dell'affidamento del servizio di igiene ambientale a Sasom s.r.l., le cui risultanze sono riepilogate nella *"Relazione sulla congruità dell'affidamento in house del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani a Sasom s.r.l."*, di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione;
- Sulla base delle verifiche effettuate e riepilogate nella relazione di cui al punto precedente, emerge come il ricorso alla Sasom s.r.l. rappresenti una soluzione complessivamente conveniente e sostenibile per il Comune di Gaggiano;

Visti:

- Il Piano Economico Finanziario aziendale (PEF aziendale 2023 – 2027 – allegato 2) predisposto da Sasom s.r.l. in conformità con quanto previsto dal c. 2 dell'art. 17 del D. Lgs. 201/2022, asseverato dalla Dott.ssa Patrizia d'Adamo, da cui emerge, anche sulla base del raccordo effettuato tra i PEF grezzi Tari elaborati per i singoli Comuni servizi e le previsioni economiche, finanziarie e patrimoniali riguardanti la società nel suo complesso, la capacità di perseguire l'equilibrio tra costi e ricavi, lo sviluppo degli investimenti attingendo in via prevalente all'autofinanziamento, la

progressiva riduzione dell'indebitamento, in particolare quello nei confronti degli istituti di credito;

- Lo schema di contratto di servizio (allegato 3), predisposto dai competenti uffici comunali in accordo con i referenti della società, relativo all'affidamento alla Sasom s.r.l., secondo il modello in house providing, del servizio di igiene ambientale;

Visto

- Le lett. e) e g) del c. 2 dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;
- L'art. 9 del D. Lgs. 175/2016

Con voti favorevoli n. 11, contrari ==, astenuti ==, resi in forma palese;

D E L I B E R A

1) Di recepire ed approvare ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 201/2022 e dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016, l'allegata "*Relazione sulla congruità dell'affidamento in house del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani a Sasom s.r.l.*", allegato 1 alla presente deliberazione e le motivazioni in essa contenute, unitamente al recepimento del Piano Economico Finanziario aziendale di Sasom s.r.l. (allegato 2), asseverato dalla Dott.ssa Patrizia d'Adamo, che contiene la proiezione, per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento;

2) Di confermare che il ricorso all'affidamento in house del servizio di igiene ambientale a Sasom s.r.l. rappresenta soluzione congrua e sostenibile rispetto alle priorità ed agli obiettivi dell'ente;

3) Di approvare lo schema di contratto di servizio che regolerà i rapporti tra il Comune di Gaggiano e Sasom s.r.l. relativamente al servizio di igiene ambientale, allegato 3 alla presente deliberazione;

4) Di invitare la Giunta comunale ed i servizi competenti del Comune di Gaggiano a porre in essere gli interventi di propria competenza per il tempestivo assolvimento di tutti gli adempimenti finalizzati alla formalizzazione del nuovo contratto di servizio, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza da assolvere sul sito dell'ente e tramite l'invio della presente deliberazione all'Anac, ai sensi di quanto previsto dal c. 2 dell'art. 31 del D. Lgs. 201/2022;

5) Di raccomandare la puntuale applicazione delle procedure e degli strumenti che caratterizzano il modello dell'in house providing per verificare che i rapporti di servizio tra Comune di Gaggiano e Sasom s.r.l. mantengano nel tempo il rispetto dei parametri di efficienza, efficacia, economicità, congruità e convenienza.

6) Di raccomandare ai competenti uffici comunali il presidio delle deliberazioni delle Autorità di regolazione del settore al fine di aggiornare, quando necessario, il sistema di regolazione dei rapporti tra Comune e società alle nuove disposizioni che dovessero entrare in vigore nel corso dell'affidamento.

Di poi stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;

Con voti favorevoli n. 11, contrari ==, astenuti ==, resi in forma palese;

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile

Il presente verbale viene letto e sottoscritto. In originale firmato.

IL SINDACO
Sergio Perfetti

Atto Sottoscritto Digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Paolo Maggi

Atto Sottoscritto Digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)